



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

117/2013

SETTEMBRE/10/2013 (*)

18 Settembre 2013

***L'ART. 9 DEL D.L. 28.6.2013, N. 76, C.D.
"DECRETO LAVORO", CONTENENTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
OCCUPAZIONE, HA ABOLITO LA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO
(S.R.L.C.R.) E HA RESO LA SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
SEMPLIFICATA (S.R.L.S.)
ACCESSIBILE A TUTTI.***

IMPORTANTI NOVITA' ANCHE IN MATERIA DI S.R.L. ORDINARIA.

Come noto, l'**articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1**, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 – Supplemento Ordinario n. 18), ha provveduto ad introdurre nel Codice Civile il **nuovo articolo 2463-bis**, rubricato *"Società semplificata a responsabilità limitata"*, prevedendo così una nuova tipologia di società, accessibile solo alle persone fisiche e, in particolare, ai giovani di età inferiore ai 35 anni.

Questo nuovo modello semplificato di società di capitali è stato introdotto dal nostro legislatore con lo scopo di **incentivare le forme di imprenditoria giovanile** attraverso l'eliminazione dei "paletti" posti per la costituzione di una società a responsabilità limitata, quali la soglia di capitale minimo, le spese notarili necessarie per la costituzione e le spese per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Orbene, l'articolo 9, commi 13, 14 e 15 del **D.L. 28 giugno 2013, n. 76, c.d. "decreto lavoro", convertito nella legge n. 99/2013, è intervenuto, nuovamente, a modificare** le norme che regolano la s.r.l.s. con l'obiettivo di semplificare maggiormente sia la costituzione, che il funzionamento delle suddette società.

Pertanto, le norme contenute nel decreto legge n. 76/2013 hanno introdotto le seguenti innovazioni:

- **soppressione della SRL a capitale ridotto;**

- **eliminazione del limite di 35 anni di età per la creazione di SRL semplificate;**
- **immodificabilità del modello *standard* di statuto;**
- **amministrazione delle s.r.l.s. affidata anche a persone fisiche che non siano soci.**

SOPPRESSIONE DELLA SRL A CAPITALE RIDOTTO

Il decreto in esame **abroga la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)**.

Per quelle già costituite ed iscritte presso il Registro delle imprese, la novella normativa ha previsto che vengano ridenominate *ex-lege* in "Società a responsabilità limitata semplificate".

ELIMINAZIONE DEL LIMITE DI 35 ANNI DI ETÀ PER LA CREAZIONE DI SRL SEMPLIFICATE.

Quanto all'età dei soci, con il decreto in esame, **viene eliminato il previgente limite dei 35 anni.**

Per l'effetto, ***sono venuti meno anche i limiti di circolazione delle partecipazioni societarie del predetto prototipo societario***, ovvero la previsione per la quale le quote di S.r.l.s. non si potevano cedere, a pena di nullità, se non a soci *infra* 35enni.

IMMODIFICABILITÀ DEL MODELLO STANDARD DI STATUTO

Come noto, l'atto costitutivo della s.r.l.s. deve essere redatto per atto pubblico in conformità al ***modello standard*** tipizzato con decreto del

Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato in data 14/08/2012 in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 29/08/2012.

Deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000,00 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4) c.c., sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463 c.c.;
- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) i nominativi degli amministratori.

In sede di conversione in legge del D.L. 76/2013 è stato sancito che tutte le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, per cui il modello standard va obbligatoriamente adottato per poter usufruire, in sede di costituzione, delle esenzioni e agevolazioni previste per le s.r.l.s. (id: diritti di segreteria, imposta di bollo e spese notarili).

AMMINISTRAZIONE DELLE S.R.L.S. AFFIDATA ANCHE A PERSONE FISICHE CHE POTRANNO ESSERE SCELTE ANCHE TRA NON SOCI

Il decreto in esame ha introdotto l'affidamento della amministrazione della società anche ad uno o più amministratori, anche non soci. Nella previsione normativa previgente era previsto che l'amministrazione della società fosse necessariamente affidata a soggetti che erano anche soci della stessa.

NOVITA' IN MATERIA DI S.R.L. ORDINARIA

Il D.L. 76/2013 ha introdotto importanti novità normative anche in materia della c.d. s.r.l. ordinaria di cui all'art. 2463 c.c.

La S.r.l. disegnata dalla legge di conversione del decreto 76/2013 presenta, come principale innovazione, **il fatto di poter avere il capitale sociale inferiore ai 10mila euro (limite minimo 1 euro).** In questo caso:

- **non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro** (e, quindi, non sono possibili i conferimenti in natura);
- **i conferimenti in denaro vanno per intero versati nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società** (e, di conseguenza, non è ammesso il c.d. versamento "per centesimi");
- **una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio va imputata a riserva legale e ciò fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di € 10.000,00;**
- **la suddetta riserva legale può essere utilizzata solo al fine di essere imputata a capitale sociale o a copertura di eventuali**

perdite. Deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.

Altra importante novità è rappresentata dall'**abolizione del versamento in banca del capitale iniziale.**

Infatti, **con una modifica all'art. 2464 del codice civile, viene disposta, per tutte le s.r.l., l'abolizione del versamento in banca del capitale iniziale:** per effetto della conversione in legge del decreto lavoro i "**centesimi**" **devono essere affidati ai neo nominati amministratori e non più versati in banca.**

Viene, altresì, previsto che, **i mezzi di pagamento relativi alla sottoscrizione del capitale devono essere indicati nell'atto costitutivo.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC